

B35177 – I130022079
Depositato il 05/02/2013

«FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS»
Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)
Sede legale: 8A rue Albert Borschette
L-1246 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo, Sezione B numero 35 177

Il presente statuto è stato depositato presso la Camera di Commercio e delle Società del Lussemburgo.

Lussemburgo, il

Ai fini della pubblicazione sul Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

Lussemburgo, 5 febbraio 2013

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Società di investimento a capitale variabile
Società anonima
Sede legale: 8A rue Albert Borschette
L-1246 Lussemburgo
R.C.S Lussemburgo: B35.177

STATUTO COORDINATO 11 GENNAIO 2013

Risultano quali atti precedenti ricevuti da:

Notaio Camille HELLINCKX, notaio in Lussemburgo:

1) Il 6 novembre 1990 (costituzione) pubblicato sul Mémorial C, numero 2 del 1991;

Lo statuto è stato nuovamente modificato da:

Notaio Martine SCHAEFFER, notaio in Lussemburgo:

2) Il 11 gennaio 2013, non ancora pubblicato sul Mémorial C.

Articolo 1:

E' costituita tra i sottoscrittori e tutti i futuri partecipanti, una società in forma di "società anonima", qualificata come "società di investimento a capitale variabile", con denominazione "FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS" (la "Società").

Articolo 2:

La Società è costituita a tempo indeterminato. La società può essere sciolta in qualsiasi momento con voto favorevole degli azionisti, espresso con le medesime condizioni di legge previste per le modifiche statutarie, come previsto dal successivo art. 29 (o altrimenti previsto dall'articolo 28).

Articolo 3:

L'Oggetto esclusivo della Società è l'investimento del patrimonio dei comparti a disposizione della stessa, in strumenti finanziari e in altre attività come previsto dalla Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 relativa alle società di investimento collettivo del risparmio, allo scopo di diversificare i rischi di investimento e offrire ai propri azionisti i risultati della gestione del portafoglio.

La Società può adottare qualsiasi misura e porre in essere qualsiasi operazione che la stessa consideri utile al fine della realizzazione e del raggiungimento del proprio scopo, nei limiti di quanto previsto dalla legge del 2010.

Articolo 4:

La Società ha sede legale nella città di Lussemburgo, nel Gran Ducato di Lussemburgo. La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi altro comune del Gran Ducato di Lussemburgo, diverso dalla città di Lussemburgo, con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di costituire società interamente controllate, aprire filiali o altri uffici sia nel Gran Ducato di Lussemburgo che all'estero.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione reputi che vi siano stati, o siano imminenti, straordinari sviluppi politici, economici e sociali che potrebbero interferire con il normale svolgimento delle attività della Società presso la propria sede legale o con la facilità di comunicazione tra la sede legale stessa e individui all'estero, la sede legale può essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla completa cessazione di tali eventi straordinari; la nazionalità della Società non subirà alcuna modifica a seguito di tali misure straordinarie, la quale, nonostante il temporaneo trasferimento della propria sede legale, continuerà ad essere una Società regolata dalle leggi del Gran Ducato di Lussemburgo.

Articolo 5:

Il capitale della Società sarà rappresentato da azioni senza valore nominale e sarà sempre pari al totale dell'attivo netto della Società, come definito dall'articolo 23 del presente documento.

Il capitale sociale minimo della Società è pari alla cifra in dollari equivalente al minimo previsto dalla legge del 2010.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, senza alcuna limitazione, a emettere in qualsiasi momento nuove azioni che devono essere interamente sottoscritte e il cui prezzo corrisponde al valore netto di inventario per azione, calcolato nel modo previsto dall'articolo 23 del presente documento; non è concesso agli azionisti un diritto di opzione per le azioni di nuova emissione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno degli Amministratori o funzionari della Società, debitamente autorizzati, o ad ogni altra persona debitamente autorizzata, il compito di accettare le sottoscrizioni e di ricevere il pagamento delle nuove azioni.

Tali azioni, a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere emesse per differenti comparti come previsto dall'art. 181 della legge del 2010 (al singolare comparto e al plurale "comparti") di differenti classi e i ricavi derivanti dall'emissione di ciascuna classe di azioni saranno investiti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, in strumenti finanziari o altre attività corrispondenti a determinate aree geografiche, settori industriali o zone di valuta, o a specifici tipi di titoli azionari o obbligazionari, e/o con una specifica politica di distribuzione o con una specifica struttura delle commissioni di vendita e di rimborso o con altre specifiche caratteristiche che il Consiglio di Amministrazione, di volta in volta, determinerà in relazione a ciascuna Classe di azioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche decidere di costituire all'interno di ciascuna classe di azioni, due o più sottoclassi il cui patrimonio sarà normalmente investito sulla base della politica di investimento della classe a cui appartengono, differenziandosi dalla classe di appartenenza per la particolare struttura delle commissioni di vendite o di rimborso, per la specifica politica di distribuzione o di copertura o per altre specifiche caratteristiche.

Qualunque riferimento a "comparto" significherà anche "classe" salvo che un significato diverso dato dal contesto della frase. Per il calcolo del capitale della Società, l'attivo netto di ciascuna classe, qualora non sia espresso in U.S. \$, sarà convertito in U.S.\$ e il capitale sarà costituito dal totale dell'attivo netto di tutte le classi. La Società redigerà un bilancio consolidato in U.S.\$.

Articolo 6:

Il Consiglio di Amministrazione emetterà solo nuove azioni nominative e non saranno più emesse azioni al portatore. Qualora previsto e previo rispetto di determinate condizioni, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di emettere, oltre alle azioni nominative, azioni dematerializzate e convertire le azioni al portatore in azioni dematerializzate se richiesto dagli azionisti. Allo stesso modo, i detentori di azioni nominative potranno richiedere la conversione delle loro azioni in azioni dematerializzate. I costi derivanti dalle operazioni di conversione delle azioni nominative o delle azioni al portatore saranno addebitati agli azionisti richiedenti salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida a sua sola discrezione di sopportare parte o tutti di tali costi.

Al passare di un determinato periodo temporale specificato dalla legge, o definito dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può anche decidere che (i) tutte le azioni al portatore siano convertite automaticamente in azioni dematerializzate e (ii) che le azioni dematerializzate siano registrate in nome della Società fino a quando i loro possessori abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro secondo le modalità definite dalla legge.

Le azioni al portatore convertite sono poi cancellate. Salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel presente statuto, i diritti di voto e il diritto alla distribuzione dei dividendi per queste azioni sarà sospeso fino a quando i loro possessori non siano stati iscritti correttamente nel registro. Fino a tale data, i diritti di voto di queste azioni non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione del quorum per le votazioni nelle assemblee degli azionisti.

Al passare di un determinato periodo di tempo previsto dalla legge, o definito dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere che le azioni dematerializzate che non sono state intestate ai loro possessori siano vendute nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Per quanto riguarda le azioni al portatore, i certificati saranno emessi con la denominazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Qualora un detentore di azioni al portatore chieda la sostituzione dei propri certificati con certificati di denominazione diversa o chieda la conversione delle proprie azioni in azioni nominative, ad esso potrà essere attribuito il costo di tale operazione.

La proprietà delle azioni nominative è confermata dall'iscrizione nel registro degli azionisti e gli azionisti ricevono conferma della loro iscrizione. Il Consiglio di amministrazione può comunque di emettere un certificato, così come previsto nel prospetto. I certificati azionari, se emessi, devono essere firmati da 2 amministratori. Entrambe le sottoscrizioni possono essere apposte a mano, stampate, o inviate a mezzo facsimile. In ogni caso, una di queste firme può essere apposta da una persona a ciò delegata dal Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso, la firma sarà posta a mano. La Società può emettere certificati azionari provvisori nella forma determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni saranno emesse solo a seguito di accettazione della domanda di sottoscrizione e a seguito di pagamento del prezzo come stabilito dall'articolo 24 che segue. Il sottoscrittore riceverà, senza ritardo, i certificati azionari o la conferma della propria partecipazione azionaria.

Tutte le azioni emesse della Società, comprese quelle al portatore e dematerializzate (se emesse) sono iscritte nel registro degli azionisti, tenuto dalla Società o da una o più persone designate dalla Società per la tenuta del registro degli azionisti e tale registro conterrà il nome di ciascun azionista, la sua residenza o il suo domicilio, il comparto, il numero delle azioni detenute e l'ammontare pagato per ogni azione.

Il trasferimento delle azioni al portatore sarà valido solo attraverso la consegna del certificato rappresentativo delle azioni. Il trasferimento delle azioni nominative sarà valido solo attraverso l'iscrizione nel registro degli azionisti dell'avvenuto trasferimento, effettuato dalla società previa consegna di un modulo di trasferimento debitamente firmato o di ogni altro documento valido ai fini del trasferimento, unitamente alla consegna e cancellazione del certificato se emesso. Le istruzioni devono essere datate e firmate dal trasferente e se richiesto dalla società o da un suo agente delegato devono essere firmate anche dal ricente o da una persona delegata. Il trasferimento delle azioni dematerializzate (se emesse) avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I possessori di azioni al portatore possono richiedere in ogni momento la conversione delle loro azioni in azioni nominative.

I possessori di azioni nominative non possono richiedere la conversione in azioni al portatore. Il consiglio di amministrazione può decidere a sua sola discrezione che i costi di tali conversioni siano sostenuti dall'azionista in questione.

Nel caso di azioni al portatore, sarà considerato azionista il soggetto che detiene il certificato mentre nel caso di azioni nominative sarà considerato azionista colui che risulta essere iscritto nel registro della società.

Ogni detentore di azioni nominative deve fornire alla Società un indirizzo al quale la Società possa inviare tutti gli avvisi e le comunicazioni. Tale indirizzo sarà riportato sul libro soci.

Nel caso in cui un azionista non fornisca un indirizzo a cui indirizzare gli avvisi di convocazione e o le altre comunicazioni, la società annoterà tale fatto nel registro degli azionisti e l'indirizzo della società sarà considerato come indirizzo a cui inviare le comunicazioni fino a quando un nuovo indirizzo non sarà fornito.

L'azionista può in ogni momento modificare il proprio indirizzo mediante comunicazione scritta inviata alla società. L'azionista è responsabile dell'accuratezza dei suoi dati forniti.

I possessori di azioni dematerializzate devono fornire, o devono assicurare che siano fornite agli agenti per la registrazione, le informazioni necessarie all'identificazione degli stessi nel rispetto delle leggi applicabili. Se dietro specifica richiesta della Società, il possessore di azioni dematerializzate non fornisce le informazioni richieste, o fornisce informazioni incomplete od errate, entro un determinato periodo di tempo stabilito dal consiglio di amministrazione o dalla legge, il consiglio di amministrazione può decidere di sospendere il diritto di voto relativo alle

suddette azioni o a parte di esse affinché le informazioni richieste non siano fornite e/o completate.

L'indirizzo degli azionisti così come ogni altro dato personale degli azionisti raccolto dalla società o dai suoi agenti può essere, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, raccolto, archiviato, registrato, adattato, trasferito o altrimenti processato ed utilizzato ("trattato") dalla società, dai suoi agenti e da altre società affiliate al gruppo Franklin Templeton Investments che possono avere la sede legale al di fuori del Lussemburgo e/o dell'Unione Europea, inclusi USA e India e al collocatore dell'azionista. Tali dati possono essere processati per le finalità di gestione del conto, antiriciclaggio e antiterrorismo, identificazione fiscale (incluso ma non limitato al rispetto delle disposizioni in materia di FATCA) così come per lo svolgimento delle attività commerciali del gruppo Franklin Templeton nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.

Qualora il pagamento effettuato da un sottoscrittore risulti nell'emissione di una frazione di azione, tale frazione dovrà essere riportata sul libro dei soci, a meno che le azioni siano detenute attraverso un chiaro sistema che permetta il possesso solamente di azioni intere. Egli non avrà il diritto di voto ma, nei limiti determinati dalla Società, avrà diritto ad una frazione corrispondente dei dividendi. Nel caso di azioni al portatore, saranno emessi solo certificati rappresentativi di azioni intere. Ogni rimanenza o frazione di azioni al portatore, per le quali non può essere emesso alcun certificato a causa della denominazione di tali certificati, potranno essere emessi in forma nominativa o, alternativamente, all'azionista potrà essere rimborsato il controvalore di tale frazione sulla base di quanto deciso di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di comproprietari di azioni, la Società si riserva il diritto di pagare il controvalore derivante dalla richiesta di rimborso, le distribuzioni dei proventi o altri pagamenti solamente al primo azionista, il quale può essere considerato dalla Società rappresentante di tutti i comproprietari, o a tutti i comproprietari insieme, ai sensi di quanto disposto dalla legge in vigore in Lussemburgo.

Articolo 7:

Qualora un azionista possa provare, con soddisfazione della Società, che il suo certificato azionario è stato smarrito o distrutto, allora, a sua richiesta, potrà essere emesso un duplicato del certificato azionario sotto le condizioni e le garanzie, incluso una garanzia consegnata da una società assicurativa ma senza limiti, che la Società può stabilire. Al momento dell'emissione del nuovo certificato azionario, sul quale sarà riportato che è un duplicato, il certificato azionario originale, al posto del quale è stato emesso il nuovo, diventerà nullo.

I certificati azionari lacerati possono essere cambiati con nuovi certificati per ordine della Società. I certificati lacerati saranno consegnati alla Società e saranno immediatamente annullati.

La Società può, a sua scelta, far pagare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato azionario e tutte le spese ragionevoli sopportate dalla Società in relazione all'emissione e registrazione dei certificati, o in relazione all'annullamento dei vecchi certificati azionari.

Articolo 8:

La Società può limitare o impedire la proprietà di azioni della Società da parte di ogni persona statunitense (come meglio precisato in seguito) persona fisica, impresa o persona giuridica, incluso il caso in cui la partecipazione azionaria di tale soggetto violi la legge o i regolamenti del Lussemburgo o stranieri, oppure il caso in cui tale partecipazione possa essere dannosa per la Società o per la maggioranza dei suoi azionisti (tra cui, costrizioni legali o fiscali e/o altre conseguenze fiscali quali la violazione delle disposizioni FATCA) o qualunque altro danno a cui gli azionisti possano risultare esposti. Tali persone e/o società (inclusi i cittadini statunitensi e/o chiunque altro violi le disposizioni FATCA) sono di seguito identificati come "persone proibite".

A tal fine la Società può:

a) rifiutarsi di emettere azioni e di registrare qualsiasi trasferimento di azioni, laddove alla Società appaia che tale registrazione o trasferimento risulterebbe o potrebbe attribuire la proprietà ad una persona proibita;

b) in qualsiasi momento richiedere a qualunque individuo, il cui nome sia nel libro dei soci, o a qualunque individuo che chiede di registrare il trasferimento delle azioni sul libro dei soci, di rilasciare una dichiarazione e garanzia, garantita da "affidavit", utile a stabilire se, in che misura e in quali circostanze, il diritto di proprietà delle azioni di tali azionisti resti o resterà nelle mani di persone proibite; e

c) qualora la Società consideri che una persona proibita, sia da solo che insieme con altri individui, sia il proprietario effettivo di azioni o violi le sue dichiarazioni e garanzie o non rilasci le dichiarazioni e le garanzie che il Consiglio di Amministrazione può richiedere, (la Società) può obbligatoriamente acquistare da uno qualsiasi di tali azionisti tutte o parte delle azioni possedute da tale azionista con le seguenti modalità:

1) la Società invierà un avviso (che d'ora innanzi sarà chiamato "avviso di rimborso") all'azionista, che appare nel libro dei soci come il proprietario delle azioni che devono essere rimborsate, specificando le azioni che devono essere rimborsate, il prezzo che deve essere pagato per tali azioni, e il luogo nel quale il prezzo di rimborso rispetto a tali azioni deve essere pagato. Tale avviso può essere inviato all'azionista con raccomandata con ricevuta di ritorno al suo ultimo indirizzo conosciuto o risultante dai libri della Società. Il suddetto azionista, immediatamente e senza ingiustificato ritardo, sarà obbligato a consegnare alla Società i certificati azionari che rappresentano le azioni indicate nell'avviso di rimborso. Immediatamente alla chiusura della giornata lavorativa, l'azionista cesserà di essere il proprietario delle azioni indicate in tale avviso e il suo nome, nella misura in cui compare per indicare la proprietà delle suddette azioni, sarà cancellato dal libro dei soci.

2) Il prezzo al quale le azioni indicate nell'avviso di rimborso saranno rimborsate (d'ora innanzi chiamato "prezzo di rimborso"), corrisponderà ad un importo pari al valore patrimoniale netto per azione, calcolata come previsto dall'articolo 23 meno ogni eventuale spesa e costo indicato nell'articolo 21 e nel Prospetto.

3) Il pagamento del prezzo di rimborso sarà effettuato a favore del proprietario di tali azioni, e sarà versato dalla Società in una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso di rimborso) affinché il pagamento avvenga previa consegna dei certificati azionari rappresentativi delle azioni indicate nel suddetto avviso. Con il deposito della somma di cui sopra, il soggetto detentore delle azioni indicate nell'avviso di rimborso, non vanterà più alcun diritto su tali azioni o su alcune di esse, né potrà esercitare alcuna rivendicazione contro la Società o il suo patrimonio, eccetto il diritto di ricevere il prezzo così versato (senza interessi) previo rilascio dei certificati azionari suddetti.

4) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti da questo articolo non sarà contestato o invalidato in ogni caso in cui ci fosse prova insufficiente della proprietà delle azioni da parte di qualsiasi soggetto o nel caso in cui la reale proprietà delle azioni non appaia alla Società nel giorno di emissione dell'avviso di rimborso, purché in questo caso i suddetti poteri siano stati esercitati dalla Società in buona fede; e

d) rifiutarsi di accettare il voto di una persona proibita in qualsiasi assemblea degli azionisti della Società.

Ogni volta che il termine cittadino statunitense viene usato in questo Statuto, esso avrà lo stesso significato che ha nel Prospetto. Il consiglio di amministrazione può di volta in volta modificare tale definizione.

In aggiunta a quanto sopra, la Società può limitare l'emissione ed il trasferimento delle azioni riservate ad investitori istituzionali, così come definiti dall'art. 174 della legge del 2010 (investitori istituzionali). La società può, a sua discrezione, rigettare l'accettazione della sottoscrizione di azioni riservate ad investitori istituzionali qualora non abbia sufficiente evidenza che il sottoscrittore si qualifichi come un investitore istituzionale. Se in qualunque momento dovesse risultare che un possessore di azioni riservate ad investitori istituzionali non è un investitore istituzionale, la società procederà alla conversione delle azioni in una classe di azioni non riservata ad investitori istituzionali (se esistente) o rimborserà di diritto le azioni. La società si rifiuterà di dare esecuzione a qualunque richiesta di trasferimento di azioni qualora a seguito del

trasferimento dovesse risultare che il possessore delle azioni, che sono riservate ad investitori istituzionali, non è un investitore istituzionale.

In aggiunta alle responsabilità previste dalla normativa, ogni azionista che (i) non si qualifica come Investitore Istituzionale e detiene azioni riservate ad Investitori Istituzionali, o (ii) è una Persona Proibita, dovrà tenere indenne la Società, il Consiglio di Amministrazione e ogni altro azionista della Società, da ogni danno, perdita, spesa o aggravio (incluso, tra l'altro le responsabilità fiscali derivati dalle disposizioni del FATCA) che dovessero risultare o siano connesse a tale situazione qualora l'azionista abbia fornito informazioni non veritiere o non abbia comunicato alla società la modifica del suo status.

Articolo 9:

Ogni assemblea degli azionisti della Società, che sia regolarmente costituita, rappresenterà l'intero corpo degli azionisti della Società. Essa avrà il potere di ordinare, porre in essere o ratificare gli atti relativi alle operazioni della Società.

Articolo 10:

La annuale assemblea generale degli azionisti si terrà, in conformità con la legge del Lussemburgo, presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro posto come eventualmente indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il 30 novembre alle 14.30. Se tale giorno è un giorno festivo, l'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà il primo giorno lavorativo utile, successivo al 30 di novembre di ciascun anno. L'assemblea generale annuale può tenersi all'estero nel caso in cui, secondo l'assoluto e definitivo giudizio del Consiglio di Amministrazione, ciò sia richiesto da circostanze eccezionali.

Se permesso e previsto dalla legge lussemburghese, l'assemblea annuale degli azionisti può essere tenuta in una diversa data o posto diverso da quello precedentemente indicato così come identificato dal Consiglio di Amministrazione.

Le altre assemblee degli azionisti potranno essere tenute nel luogo e nel tempo che, di volta in volta, sarà indicato nell'avviso di convocazione. Le assemblee dei singoli comparti possono deliberare esclusivamente sulle materie relative a tale comparto.

Due o più comparti possono essere trattati come un singolo comparto se tali comparti sono oggetto delle medesima proposta e tale proposta richiede l'approvazione degli azionisti dei suddetti comparti.

Articolo 11:

L'avviso di convocazione dell'assemblea e l'assemblea stessa saranno soggette al quorum e al tempo prescritto dalla legge del Lussemburgo, a meno che non sia diversamente stabilito dal presente Atto.

Come previsto dalla normativa lussemburghese, la convocazione di ogni assemblea generale degli azionisti deve indicare il quorum e la maggioranza richiesta per l'assemblea tenendo conto che il quorum e la maggioranza sono calcolate sulle azioni emesse ed in circolazione ad una determinata data precedente l'assemblea (data di registrazione) così come il diritto di un azionista di partecipare all'assemblea generale degli azionisti ed esercitare il proprio diritto di voto derivante dalle azioni possedute è determinato tenendo conto delle azioni possedute alla data di registrazione. In caso di azioni dematerializzate (se emesse) il diritto del proprietario di tali azioni di partecipare all'assemblea degli azionisti ed esercitare il diritto di voto è determinato avendo riguardo alle azioni detenute dal soggetto alla data e secondo le modalità stabilite dalla legge lussemburghese.

Salvo le limitazioni previste dal presente Statuto, ogni azione dà diritto ad un voto, indipendentemente dal comparto a cui appartiene o dal valore patrimoniale netto della stessa.

Un azionista può partecipare a qualsiasi assemblea degli azionisti nominando un altro soggetto come suo delegato, per iscritto o via cavo o telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo elettronico idoneo a provare la delega. Tale delega sarà considerata valida, purché non sia stata revocata, per ogni riconvocazione dell'assemblea degli azionisti.

Eccetto quanto diversamente prescritto dalla legge del Lussemburgo o diversamente stabilito nel presente atto, le delibere dell'assemblea degli azionisti, debitamente convocata, passeranno con la maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti. Non sono considerate "votanti" le azioni per le quali l'azionista non ha partecipato all'assemblea o si è astenuto dalla votazione o a presentato una procura in bianco o non valida. Una società può presentare procura solo se certificata da un notaio.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti al fine di prendere parte a ciascuna assemblea.

Articolo 12:

Gli azionisti si incontreranno su chiamata del consiglio di amministrazione o su chiamata di almeno 1/10 del capitale sociale, in conformità con quanto previsto dall'avviso di convocazione che contiene le previsioni di cui alla legge lussemburghese.

Articolo 13:

La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri; i membri del consiglio di amministrazione non possono essere azionisti della società.

Gli amministratori saranno eletti dagli azionisti all'assemblea generale annuale per un periodo che terminerà alla successiva assemblea generale annuale e fino al momento in cui i loro successori saranno eletti, fermo restando, comunque, che un amministratore può essere rimosso con o senza causa e/o sostituito in ogni momento con delibera degli azionisti.

Nel caso in cui venga a mancare un amministratore a causa di morte, pensionamento o altro, i restanti amministratori possono incontrarsi e possono eleggere, a maggioranza, un nuovo amministratore che rimpiazzi il precedente fino alla prossima assemblea degli azionisti.

Articolo 14:

Il Consiglio di Amministrazione sceglierà tra i suoi membri un presidente, e potrà scegliere tra i suoi membri uno o più vice presidenti. Il Consiglio potrà anche scegliere un segretario, che non deve necessariamente essere un amministratore, il quale sarà responsabile della redazione del verbale nelle assemblee del Consiglio di Amministrazione e degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà su chiamata del presidente, o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente presiederà tutte le assemblee del consiglio di amministrazione e degli azionisti, ma, in sua assenza, gli azionisti o il Consiglio di Amministrazione possono nominare un altro amministratore (e, per quanto riguarda l'assemblea degli azionisti, qualsiasi altro soggetto) come presidente pro tempore, con voto della maggioranza presente ad ogni assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può, di volta in volta, nominare i dirigenti della Società, incluso un direttore generale, un segretario, e qualsiasi vice direttore generale, vice segretario o altri dirigenti che vengano reputati necessari per l'attività e l'amministrazione della Società. Ognuna di queste nomine può essere revocata in ogni momento dal consiglio di amministrazione. I dirigenti non devono necessariamente essere amministratori o azionisti della Società. I dirigenti nominati, a meno che non sia diversamente stabilito dal presente Atto, avranno i poteri e i doveri dati loro dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso scritto di qualsiasi assemblea del consiglio di amministrazione sarà consegnato a tutti gli amministratori almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea stessa, tranne che in circostanze di emergenza, nel qual caso la natura di tali circostanze sarà sottolineata nell'avviso di convocazione. Questo avviso può essere rinunciato con consenso scritto o via cavo o per telegramma, telex o telefax o altri mezzi elettronici che siano idonei a provare tale rinuncia da parte di ciascun amministratore. Non sarà richiesto un distinto avviso per le assemblee individuali, tenute quando e dove prescritto nel prospetto precedentemente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi amministratore può partecipare a qualsiasi assemblea del consiglio di amministrazione nominando, per iscritto o via cavo o telegramma, telex o telefax o altri mezzi elettronici idonei a dimostrare tale nomina, un altro amministratore come suo delegato.

Qualsiasi amministratore può prendere parte a una assemblea del consiglio di amministrazione tramite teleconferenza, purché (i) il consigliere sia identificato, (ii) tutte le persone che partecipano possono sentire e parlare tra loro, (iii) la trasmissione è regolare e continuativa, (iv) il consigliere può liberamente votare. La partecipazione ad una riunione con questo metodo ha la medesima validità della presenza in persona e la riunione può pertanto essere ritenuta valida e costituita presso la sede della società.

Gli amministratori possono partecipare solamente alle assemblee del consiglio di amministrazione che siano state debitamente convocate. Gli amministratori non possono vincolare la Società con le loro azioni individuali, tranne quanto specificamente permesso con delibera del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare o agire validamente solamente nel caso in cui almeno la maggioranza degli amministratori sia presente o rappresentata all'assemblea del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni saranno deliberate con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati in tale assemblea. Nel caso in cui, in qualsiasi assemblea, il numero di voti a favore e contro una delibera sia uguale, il presidente avrà il voto decisivo.

Gli amministratori che agiscano all'unanimità con delibere circolari, possono esprimere il loro consenso su uno o diversi distinti strumenti, per iscritto o per mezzo telex, via cavo, telegramma, e per mezzo telefono, purché in quest'ultima ipotesi il voto sia confermato per iscritto. La data della decisione presa con queste delibere sarà quella relativa all'ultima sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a dirigenti della Società i propri poteri di direzione dell'amministrazione giornaliera e degli affari della Società e i suoi poteri di porre in essere atti in favore della politica sociale e dello scopo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare uno dei suoi poteri, autorità e discrezionalità a qualsiasi comitato, composto da persone (siano o meno membri del Consiglio) che il Consiglio consideri idonee per tale compito.

Articolo 15:

Il verbale di ciascuna assemblea del consiglio di amministrazione sarà redatto dal presidente o, in sua assenza, da colui che presiede pro tempore l'assemblea.

Copie o estratti di tale verbale, che può essere prodotto in procedimenti giudiziari o meno, saranno firmati dal presidente, o dal segretario, o da due amministratori o dalle persone a cui tali amministratori hanno conferito procura.

Articolo 16:

Il consiglio di amministrazione, basandosi sul principio della differenziazione dei rischi, avrà il potere di determinare la politica sociale e di investimento e il corso di conduzione della amministrazione e degli affari della Società.

Il consiglio di amministrazione determinerà anche le limitazioni che di volta in volta saranno applicate agli investimenti della Società, in conformità con la parte I della legge del 2010, tra cui:

- a) sottoposizione a pegno degli attivi della società;
- b) la percentuale massima degli attivi che può essere investita in una determinata categoria di strumenti finanziari e la percentuale massima di ogni tipo di strumento finanziario che può essere acquistato.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti della società siano fatti in (i) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario ammessi o commercializzati in un mercato regolamentato come definito dalla legge del 2010; (ii) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario commercializzati in un altro mercato in uno stato membro della Unione Europea (come definito dalla legge del 2010), che operi regolarmente, sia regolato, riconosciuto e aperto al pubblico; (iii) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario ammessi alla

quotazione in borsa nella borsa valori o commercializzati in un altro mercato, che operi regolarmente, sia regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico in qualsiasi Paese in Europa, Asia, Oceania, nei continenti Americani e in Africa, così come (iv) in strumenti finanziari di recente emissione e strumenti del mercato monetario purché i termini di emissione dimostrano che è stata richiesta l'ammissione ad una borsa valori o ad un mercato regolamentato e purché l'ammissione avvenga entro un anno dall'emissione e/o (v) in qualsiasi altro titolo, strumenti o altre attività entro i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità con le leggi sui regolamenti applicabili e descritti nel prospetto.

Il consiglio di amministrazione della Società può decidere di investire, in base al principio della distribuzione dei rischi, fino al 100% del patrimonio di ciascuna classe di azioni della Società in diversi titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro della U.E., dalle sue autorità locali, da uno stato non membro della U.E. o organismi internazionali dei quali uno o più di tali Stati della U.E. sono membri, come indicato dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo e indicato nel prospetto (a titolo esemplificativo ogni stato membro dell'organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo, il Brasile, Singapore, Russia, Indonesia e Sud Africa) o organizzazioni pubbliche internazionali di cui uno o più stati membri dell'Unione Europea sono parte, fatto salvo che quando la società decide di avvalersi di tale facoltà, essa detiene, nell'interesse del comparto, titoli di almeno sei differenti emissioni e titoli di qualsiasi emissione non possono contare più del 30% del totale delle attività nette di tali classi.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti della società siano fatti in strumenti finanziari derivati, incluse liquidità e strumenti di negoziazione, negoziati in un mercato regolamentato come definito dalla legge del 2010 e/o strumenti finanziari derivati negoziati in mercati over the counter, purché i sottostanti siano coperti da strumenti di cui all'art. 41 (1) della legge del 2010, indici finanziari, tassi di interesse, tassi su valute in cui la società può investire in linea con le politiche di investimento così come indicate nel prospetto.

Il consiglio di amministrazione può inoltre decidere di creare classi di azioni il cui patrimonio sarà investito al fine di replicare la composizione di un certo indice azionario o obbligazionario, conforme alle disposizioni della legge del 2010, relativa alle società di investimento collettivo del risparmio.

Il consiglio di amministrazione può decidere che certe classi non possano investire più del 10% del proprio patrimonio netto in unità di UCITS o altri UCI, come previsto dall'articolo 41 (1) della Legge del 2010, salvo diversa previsione contenuta nel Prospetto in relazione ad un determinato comparto. .

Dietro specifiche condizioni previste dalla legge lussemburghese, il consiglio di amministrazione può in ogni momento che ritiene opportuno e nei limiti massimi previsti dalla legge e come definito nel prospetto, (i) creare un fondo definito come feeder o come master (ii) convertire un fondo esistente in un feeder, (iii) cambiare il master dei suoi fondi feeder.

Il Consiglio di Amministrazione può investire e amministrare tutto o parte del pool delle attività stabilite per due o più classi di azioni su una base comune, come descritto nell'art.23 F. in cui è appropriato, in relazione ai loro rispettivi settori di investimento, che si faccia così.

La Società può, in conformità alla legge del 2010, essere titolare di tutte le azioni nel capitale sociale di consociate che, esclusivamente per conto della Società, svolgono unicamente attività di gestione, consulenza e commercializzazione nei Paesi ove le stesse hanno sede, in merito al rimborso delle azioni su richiesta degli azionisti.

Articolo 17:

Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa sarà viziato o invalidato dal fatto che uno o più amministratori o dirigenti della Società ne sia interessato, anche se è un amministratore, associato, dirigente o dipendente di tali altre società o imprese. A qualsiasi amministratore, associato, dirigente della Società, che abbia funzioni di amministratore, dirigente o dipendente di qualsiasi società o impresa con la quale la Società contratterà o farà affari, non sarà impedito, a causa dei suddetti rapporti con tali altre società o imprese, considerare e votare o agire sulle materie oggetto di tali contratti o affari.

Nel caso in cui un amministratore o dirigente della Società abbia un interesse personale in una qualsiasi delle operazioni commerciali della Società, tale amministratore o dirigente dovrà rendere noto al consiglio di amministrazione tali interessi personali e non dovrà esaminare e votare su nessuna di tali operazioni, e tale operazione commerciale e l'interesse che l'amministratore o il dirigente ha in essa dovrà essere fatto presente alla successiva assemblea degli azionisti.

Il precedente paragrafo non si applica qualora la decisione del Consiglio di Amministrazione o di un singolo consigliere si riferisce ad operazioni correnti sottoscritte in presenza di circostanze normali.

L'espressione interesse personale, come è stata usata nella precedente frase, non includerà nessun rapporto con, o interesse in, alcuna materia, posizione o operazione commerciale che coinvolga una società della, o collegata alla, Franklin Templeton Group, o una sua affiliata o qualsiasi altra società o entità che il consiglio di amministrazione potrà di volta in volta stabilire a sua discrezione.

Articolo 18:

La Società può indennizzare gli amministratori o dirigenti, e i propri eredi, esecutori e curatori, per le spese che abbiano ragionevolmente sopportato in relazione a qualsiasi azione, causa o procedimento del quale sia stato parte in ragione del suo essere o essere stato amministratore o dirigente della Società o, su sua richiesta, di qualsiasi altra società della quale la Società sia azionista o creditrice e dalla quale egli non ha il diritto di essere indennizzato, tranne che in relazione alle materie per le quali sarà alla fine condannato per essere responsabile di tali azioni, cause o procedimenti, per colpa grave o dolo.

Articolo 19:

La Società sarà vincolata con la firma congiunta di due amministratori e con la firma congiunta o individuale di qualsiasi altra persona alla quale tale potere è stato delegato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 20:

La Società nominerà un revisore contabile esterno il quale adempierà agli obblighi prescritti dalla legge lussemburghese del 2010. Il revisore sarà nominato dagli azionisti in occasione dell'assemblea generale annuale, per un periodo che terminerà alla successiva assemblea generale annuale e fino al momento in cui sarà nominato il suo successore.

Articolo 21:

Come più dettagliatamente specificato di seguito, la Società ha il potere di riscattare le proprie azioni in qualsiasi momento nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi del Granducato del Lussemburgo.

Ogni azionista può in qualsiasi momento chiedere che tutte o parte delle proprie azioni vengano rimborsate dalla Società nei termini e secondo le procedure disposte dal Consiglio di Amministrazione nel prospetto. Ogni richiesta di rimborso non potrà essere eseguita fino a che ogni precedente operazione avente ad oggetto le Azioni per le quali si chiede il rimborso non sia stata completata dall'azionista.

Il prezzo di rimborso sarà pagato entro un determinato termine definito dal Consiglio di Amministrazione ed indicato nel prospetto, successivo alla data di determinazione del valore patrimoniale netto, e dovrà essere uguale al valore patrimoniale netto della classe di azioni in questione calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 23, meno le commissioni previste per il riscatto che il consiglio di amministrazione può stabilire con delibera e meno la somma che il consiglio di amministrazione può considerare come adeguato rimborso per costi e oneri (inclusi francobolli e altre oneri, tasse e spese governative, commissioni di mediazione, spese bancarie, spese di trasferimento, spese di registrazione e certificazione, e altre spese e oneri simili) ("costi correlati") nei quali potrebbe incorrere nel caso in cui tutte le attività detenute dalla Società e

prese in considerazione allo scopo della relativa valutazione, stessero per essere realizzate ai valori ad esse attribuite in tale valutazione e che prendano in considerazione tutti gli elementi che il consiglio di amministrazione reputi debbano essere presi in considerazione, agendo prudentemente e in buona fede, essendo tale prezzo arrotondato per difetto all'unità di valuta intera più vicina nella quale la relativa classe di azioni sia designata, valuta così arrotondata per risultare a vantaggio della Società.

In aggiunta una tassa di diluizione potrà essere applicata all'operazione dell'azionista così come previsto nel prospetto. Tale imposta di diluizione non potrà eccedere una determinata percentuale del valore patrimoniale netto determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ed indicata nel prospetto. Questa imposta di diluizione sarà calcolata prendendo in considerazione i costi stimati, le spese ed il potenziale impatto sul valore degli strumenti finanziari che possono verificarsi a seguito dell'operazione di vendita.

Il consiglio di amministrazione può prolungare il periodo previsto per il pagamento del prezzo di rimborso di trenta giorni lavorativi lussemburghesi, come può essere richiesto dal regolamento e da altri vincoli esistenti nei mercati finanziari dei paesi nei quali una parte sostanziale delle attività attribuibili alla classe di azioni della società sarà investita, e ciò esclusivamente in relazione a quelle classi di azioni della Società delle quali la specifica politica di investimento prevede investimenti in azioni di emittenti dei paesi in sviluppo.

Ogni avviso e richiesta di rimborso deve essere presentata dall'azionista in forma scritta, a meno che non sia diversamente richiesto dalla Società nel Prospetto, presso la sede legale della Società o con qualsiasi altra persona o entità nominata dalla Società come suo agente per il rimborso delle azioni, insieme con la consegna dei certificati di tali azioni nella forma appropriata (se emessi) e accompagnati dalla prova del trasferimento o della assegnazione.

Con il consenso dell'/degli azionista/i in causa, e avendo il dovuto riguardo per il principio della parità di trattamento degli azionisti, il consiglio di amministrazione può soddisfare le richieste di rimborso in tutto o in parte in specie distribuendo agli azionisti gli investimenti del portafoglio pari in valore al valore d'inventario attribuibile alle azioni che devono essere rimborsate, come più dettagliatamente descritto nel Prospetto. Nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, tale rimborso sarà soggetto ad una relazione speciale approvata dalla società di revisione della società.

La Società può chiedere che la richiesta di rimborso sia consegnata con tale avviso prima del giorno, che il consiglio di amministrazione determinerà ragionevolmente, in cui il rimborso sarà effettivo.

Ogni richiesta di rimborso sarà irrevocabile tranne nel caso di sospensione del calcolo del prezzo del rimborso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22. In assenza di revoca, il rimborso avverrà il primo giorno di valutazione dopo la fine della sospensione.

Le azioni del capitale sociale rimborsate dalla Società saranno cancellate.

Nel rispetto delle restrizioni previste dal prospetto, ogni azionista può richiedere la conversione di tutte o parte della proprie azioni in azioni di un'altra classe sulla base del calcolo del valore attivo netto delle azioni della classe corrispondente, compensato dei relativi costi correlati, e arrotondato per eccesso o per difetto secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, purché il consiglio di amministrazione possa imporre limitazioni come, inter alia, la frequenza delle operazioni di conversione, e possa assoggettare la conversione al pagamento di quelle spese che saranno considerate nell'interesse della Società e dei suoi azionisti in genere.

Ogni richiesta di conversione non potrà essere eseguita fino a che ogni precedente operazione relativa alle azioni che devono essere convertite non sia stata completata dall'azionista.

Se non diversamente stabilito dal consiglio di amministrazione, nessuna richiesta di rimborso o di conversione di un singolo azionista potrà essere inferiore alla una somma inferiore che può essere stabilita dal consiglio di amministrazione e indicata nel prospetto.

Nel caso in cui a seguito di operazioni di rimborso o di conversione la partecipazione di un azionista si riducesse al di sotto del valore determinato di volta in volta dal consiglio di amministrazione ed indicato nel prospetto, allora si riterrà che tale azionista abbia richiesto il rimborso o la conversione di tutte le proprie azioni della classe di competenza.

Se le richieste di rimborso superiori ad una determinata percentuale definita dal Consiglio di amministrazione ed indicata nel prospetto sono ricevute in ogni giorno di valutazione, gli amministratori potranno decidere, nel rispetto della normativa vigente, di sospendere i rimborsi per il periodo necessario ad ottenere l'attivo patrimoniale atto a soddisfare tali richieste.

Inoltre, qualora in circostanze eccezionali la liquidità delle azioni della Società non sia sufficiente per permettere che il pagamento del rimborso o la conversione avvenga entro sette giorni lavorativi, tale pagamento (senza interessi) o tale conversione avverrà appena possibile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno degli amministratori o funzionari della Società debitamente autorizzati, o a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato, il compito di accettare le richieste di rimborso e di effettuare i relativi pagamenti.

Articolo 22:

Allo scopo di determinare il prezzo di emissione, di rimborso e di conversione, il valore attivo netto delle azioni della Società sarà calcolato di volta in volta dalla Società in relazione alle azioni di ciascuna classe, ma in nessun caso meno di due volte al mese, secondo le indicazioni che il consiglio di amministrazione potrà stabilire con direttiva (d'ora innanzi ci si riferirà a qualsiasi giorno per il calcolo del valore di inventario, con "Giorno di Valutazione"), purché, in ogni caso in cui il Giorno di Valutazione, determinato dal consiglio di amministrazione, cada in un giorno considerato festivo nella città di Lussemburgo o in qualsiasi altro posto, tale giorno di valutazione sarà il primo giorno lavorativo successivo a quello festivo.

La Società può sospendere il calcolo del valore attivo netto delle azioni di qualsiasi classe e l'emissione e il rimborso delle proprie azioni agli e dagli azionisti e la conversione dalle e nelle azioni di ciascuna classe durante

- a) qualsiasi periodo in cui una qualsiasi delle principali borse valori o mercati organizzati, nei quali una porzione sostanziale degli investimenti della Società attribuibili a tale classe di azioni siano, di volta in volta, quotati o contrattati, siano chiusi per motivi diversi dai normali giorni festivi, o durante il quale le relative contrattazioni siano limitate o sospese;
- b) l'esistenza di qualsiasi stato di affari che costituisca una emergenza e che comporti l'impraticabilità delle cessioni o della valutazione delle attività, attribuibili a tale classe di azioni, possedute dalla Società; o
- c) qualsiasi guasto dei mezzi di comunicazione normalmente usati nella determinazione del prezzo o del valore degli investimenti di tale classe di azioni o del prezzo attuale o dei valori in qualsiasi borsa valori o mercato; o
- d) qualsiasi periodo in cui la Società è impossibilitata a rimpatriare i fondi allo scopo di adempiere ai pagamenti per il rimborso delle azioni di tale classe o durante il quale qualsiasi trasferimento di fondi, coinvolto nella realizzazione o acquisizione degli investimenti o pagamenti dovuti per il rimborso delle azioni, non possa, secondo l'opinione degli amministratori, essere realizzato al normale tasso di cambio;
- e) qualsiasi periodo in cui il valore di inventario delle azioni della Società, di qualsiasi classe, non possa essere determinato accuratamente o
- f) qualsiasi periodo in cui a giudizio del Consiglio di amministrazione esistono delle condizioni inusuali che rendono impraticabile o sconveniente nei confronti degli azionisti la negoziazione o circostanze dove una mancanza nel fare qualcosa possa risultare in una responsabilità degli azionisti o della società al pagamento di imposte o di altre penali o che comunque risulti svantaggioso per la società e per gli azionisti.;
- g) se la società o il comparto è cancellato o sta per essere cancellato o è stata presa la decisione di cancellare la società o il comparto.
- h) in caso di fusione, se il consiglio di amministrazione lo ritiene giustificato per la salvaguardia degli azionisti;
- i) nel caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più comparti.

Ognuna di tali sospensioni sarà pubblicata, se appropriata, dalla Società e sarà notificata dalla stessa agli azionisti che abbiano richiesto l'acquisto delle proprie azioni, nel momento della

registrazione della richiesta scritta per tale acquisto come specificato nell'articolo 21 del presente documento.

Tale sospensione, di qualsiasi classe di azioni essa sia, non avrà effetto sul calcolo del valore di inventario, sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione delle azioni di qualsiasi altra classe di azioni.

Articolo 23:

Il valore attivo netto di ciascuna classe di azioni della Società sarà espresso, sulla base del valore per azione, nella valuta della relativa classe di azioni e sarà calcolato in ogni Giorno di Valutazione dividendo il patrimonio netto della Società corrispondente a ciascuna classe di azioni – calcolato come il valore del patrimonio della Società corrispondente a tale classe a cui vengono sottratte le passività attribuibili alla classe di competenza alla chiusura di tale giorno lavorativo - per il numero delle azioni della rispettiva classe in quel momento in circolazione e arrotondando la somma risultante per eccesso o per difetto alla unità di valuta più vicina, nel modo seguente:

A. il patrimonio della Società si considera comprensivo di:

- a) tutti i contanti a disposizione o depositati, incluso tutti i relativi interessi;
- b) tutti le cambiali e pagherò a vista e conti esigibili (incluso i proventi dei titoli venduti ma non consegnati);
- c) tutte le obbligazioni, pagherò a tempo, azioni, quote sociali, obbligazioni, diritti di sottoscrizione, warrants, options e altri investimenti e strumenti finanziari detenuti o negoziati dalla Società;
- d) tutte le azioni, i dividendi in azioni, i dividendi in contanti e le ripartizioni in contanti esigibili dalla Società (purché la Società possa fare adattamenti in relazione alle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli causate dal commercio degli ex dividendi, degli ex diritti, o con pratiche simili);
- e) tutti gli interessi accumulatisi su qualsiasi strumento finanziario fruttifero posseduto dalla Società, tranne nel caso in cui gli stessi siano inclusi o riportati nella cifra principale di tale titolo;
- f) le spese di costituzione della Società nella misura in cui non siano stati scritti, e
- g) tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, incluse le spese prepagate.

Il valore di tali attività sarà calcolato come segue:

- 1) Il valore dei contanti disponibili o depositati, delle cambiali e pagherò a vista e conti esigibili, spese prepagate, dividendi in moneta e interessi dichiarati o accumulati come su indicato e non ancora ricevuti, saranno considerati essere pari alla loro intera somma, tranne quando la stessa non sia facilmente pagabile o esigibile per intero, nel qual caso tale valore sarà calcolato applicando uno sconto che la Società nel caso in questione considererà essere appropriato, al fine di rifletterne il valore reale.
- 2) Gli strumenti finanziari, gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti finanziari derivativi sono valutati sulla base dell'ultima quotazione disponibile della borsa valori o del mercato regolamentato in cui questi strumenti sono negoziati od ammessi alle negoziazioni. Quando tali strumenti sono quotati o negoziati in una o più borsa valori o in uno o più mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione fisserà delle regole per la definizione della priorità in cui tali borse valori o mercati regolamentati devono essere utilizzati per la determinazione del prezzo dei suddetti strumenti finanziari.
- 3) Se uno strumento finanziario, uno strumento del mercato monetario non è negoziato od ammesso alla negoziazione in alcuna borsa valori o in alcun mercato regolamentato, o nel caso in cui gli strumenti finanziari o gli strumenti del mercato monetario sono negoziati od ammessi alle negoziazioni ma l'ultimo prezzo disponibile non è rappresentativo del loro valore di mercato (fair market value), il consiglio di amministrazione procederà sulla base della ragionevole previsione di valore, che dovrà essere determinata con prudenza e in buona fede.

- 4) Gli strumenti finanziari derivati che non sono quotati in alcuna borsa valori o negoziati in alcun mercato regolamentato saranno valutati nel rispetto delle pratiche di mercato così come riportato nel prospetto.
- 5) Le quote di fondi comuni di investimento, inclusi i comparti della società, saranno valutati sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto disponibile.
- 6) Gli strumenti finanziari liquidi e gli strumenti finanziari del mercato monetario possono essere valutati al loro valore nominale più un tasso di interesse, o per coloro che hanno una maturità residuale inferiore a 397 giorni o soggetti a regolari aggiustamenti, saranno valutati sulla base del costo di ammortamento;
- 7) Tutti gli altri strumenti finanziari, qualora ammesso dalla prassi di mercato, possono essere valutati nella stessa maniera
- 8) Se uno dei sopraindicati principi di valutazione non riflette il metodo di valutazione comunemente utilizzato nei mercati o se uno dei suddetti principi di valutazione non sembra essere accurato per il fine di calcolare il valore del patrimonio della società, il consiglio di amministrazione può fissare dei diversi criteri di valutazione nel rispetto del principio di buona fede e secondo le procedure ritenute corrette dalla prassi di mercato
- 9) Qualunque passività ed utilità generata dalle valute diverse da quelle di denominazione del comparto, sarà convertita utilizzando il tasso spot rilevato da una banca quotata o da un'istituzione finanziaria di primario livello.

Il valore netto può essere aggiustato dal Consiglio di amministrazione o da un suo delegato qualora sia ritenuto utile per riflettere ogni costo di negoziazione incluso lo spread sulle negoziazioni, le imposte fiscali e i potenziali impatti che le operazioni degli azionisti possono avere sul mercato.

B. Si considererà che le passività della Società includano:

- a) tutti i prestiti, le cambiali e i conti da pagarsi;
- b) tutte le spese amministrative maturate o da pagarsi (incluso commissioni di gestione, commissioni di deposito e commissioni da corrispondere gli agenti della società);
- c) tutte le passività conosciute, presenti e future, incluse tutte le obbligazioni contrattuali maturate aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o il trasferimento di proprietà, incluso l'ammontare dei dividendi non pagati dichiarati dalla società, ove il Giorno di Valutazione coincida con la data di iscrizione per la determinazione della persona a cui spettano o sia ad esso successivo;
- d) una appropriata provvigione per le tasse future basata sul capitale e le entrate del Giorno di Valutazione, come calcolato di volta in volta dalla Società, e altre provvigioni qualora autorizzate e approvate dal consiglio di amministrazione che coprano tra le altre le spese di liquidazione e
- e) tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipo e natura tranne le passività rappresentate da azioni nella Società. Nel calcolo della cifra di tali passività, la Società terrà in conto tutte le spese che la Società stessa deve pagare, compreso le spese di costituzione, gli onorari da pagare ai propri consulenti finanziari e gestori di investimenti, le tasse e le spese contabili, di deposito e corrispondenti, domiciliari, conservatori del registro e agenti per i trasferimenti, ufficio di pagamento e rappresentanti stabili nei luoghi di registrazione, qualsiasi altro agente assunto dalla Società, spese per consulenze legali e di revisione, spese promozionali, di stampa, di informazione e di pubblicazione, incluso il costo della pubblicità o di preparazione e stampa dei prospetti, comunicazioni esplicative o dichiarazioni per la registrazione, tasse o spese governative e tutte le altre spese operative, incluso i costi di acquisto e vendita delle attività, interessi, spese bancarie e commissioni di mediazione, premi assicurativi, spese postali, di telefono, telefax e telex. La Società può calcolare le spese amministrative e le altre spese regolari e ricorrenti e su cifra preventivata per periodi di un anno o per altri periodi in anticipo, e può dividere le stesse in uguali porzioni di ciascun periodo.

C. Il consiglio di amministrazione potrà costituire un pool di attività per ciascuna classe di azioni nel modo seguente:

- a) I proventi derivanti dall'emissione di ciascuna classe di azioni saranno riportati nei libri della Società sotto il pool di attività costituito per quella classe di azioni, e le attività e le passività e le entrate e le uscite ad essa attribuibili corrisponderanno al pool soggetto alle previsioni di questo articolo;
- b) nel caso in cui una attività derivi da un'altra attività, tale attività derivata sarà riportata nei libri della Società sotto lo stesso pool delle attività da cui la derivata proviene e su ciascuna rivalutazione di una attività, la crescita o la diminuzione nel valore saranno applicati al rispettivo pool;
- c) nel caso in cui la Società incorra in un passività relativa a una attività di un particolare pool o a una azione presa in relazione ad una attività di un particolare pool, tale passività sarà assegnata al rispettivo pool;
- d) nel caso in cui una attività o passività della Società non possa ritenersi essere attribuibile a un particolare pool, tale attività o passività sarà equamente divisa tra tutti i pool o, nei limiti giustificati dalle somme, sarà assegnata ai pool pro rata al valore di inventario della relativa classe di azioni;
- e) nel giorno di iscrizione per la determinazione della persona autorizzata a ciascun dividendo dichiarato su ogni classe di azioni, il valore di inventario di tale classe di azioni sarà ridotto della somma di tali dividendi.

Qualora siano stati creati, come più esaurientemente descritto nell'art.5, dentro la stessa classe di azioni, due o più sottoclassi, a tali sottoclassi si applicheranno, mutatis mutandis, le regole di allocazione suddette.

D. Ciascun pool di attività e passività consisterà in un portafoglio di strumenti finanziari trasferibili e altre attività nelle quali la Società è autorizzata a investire e il titolo di ciascuna sottoclasse entro lo stesso pool cambierà secondo le regole spiegate di seguito. Inoltre può essere contenuto all'interno di ciascun pool in nome di una o più specifiche sottoclassi, attività che costituiscono specifica sottoclasse e mantenute separate dal portafoglio che è comune a tutte le sottoclassi relative a tale pool e specifiche passività possono essere assunte in nome di tale sottoclasse o sottoclassi.

La proporzione del portafoglio, che sarà comune a ciascuna delle sottoclassi relative ad uno stesso pool, che potrà essere allocato a ciascuna sottoclasse di azioni, sarà determinata tenendo in considerazione emissioni, rimborsi, distribuzioni, pagamenti di specifiche spese di una sottoclasse o contribuzioni di entrata o proventi di realizzazione derivati da specifiche attività della sottoclasse, per i quali le regole di valutazione spiegate di seguito saranno applicate mutatis mutandis.

La percentuale del valore attivo netto del portafoglio comune di uno dei pool che devono essere allocati a ciascuna sottoclasse di azioni sarà calcolata come segue:

- 1) inizialmente la percentuale dell'attivo netto del portafoglio comune che deve essere allocato a ciascuna sottoclasse, sarà proporzionata al relativo numero di azioni di ciascuna sottoclasse al momento della prima emissione di azioni di una nuova classe;
- 2) il prezzo di emissione, ricevuto su emissione delle azioni di una specifica sottoclasse, sarà assegnato al portafoglio comune e da ciò ne deriverà un incremento della proporzione del comune portafoglio attribuibile alla relativa sottoclasse;
- 3) se in rispetto ad una sottoclasse la Società acquisisce specifiche attività o paga specifiche spese (inclusa qualsiasi porzione di spese in eccesso rispetto a quelle pagabili da altre classi di azioni) o procede a specifiche distribuzioni o paga il prezzo di rimborso rispetto alle azioni di una specifica sottoclasse, la proporzione del portafoglio comune attribuibile a tale sottoclasse, sarà ridotta del costo di acquisizione delle specifiche attività di tale sottoclasse, delle specifiche spese pagate in nome di tale sottoclasse, delle distribuzioni fatte sulle azioni di tale sottoclasse o del prezzo di rimborso pagato per il rimborso delle azioni di tale sottoclasse;
- 4) il valore delle specifiche attività della sottoclasse e la cifra delle specifiche passività della sottoclasse sono attribuiti solamente alla classe di azioni o sottoclasse alla quale tali attività e

passività si riferiscono e ciò incrementerà o farà diminuire il valore di attivo netto per azione di tale specifica classe di azioni o sottoclasse.

E. Agli effetti di questo articolo:

- a) le azioni della Società, che devono essere rimborsate secondo l'articolo 21, saranno trattate come esistenti e tenute in conto fino a subito dopo la chiusura del giorno lavorativo del Giorno di Valutazione al quale ci si riferisce in questo articolo, e da tale momento e fino quando sia stato pagato il relativo prezzo, sarà considerato come passività della Società;
- b) tutti gli investimenti, le disponibilità liquide e altre attività della Società non espresse nella valuta nella quale il valore attivo netto di ciascuna classe è espresso, saranno valutati dopo aver preso in considerazione il tasso di mercato o i tassi di cambio in vigore nel giorno e momento della determinazione del valore attivo delle azioni e
- c) sarà dato effetto, in ogni giorno di valutazione, a qualsiasi acquisto o vendita di strumenti finanziari posti in essere dalla Società in tale Giorno di Valutazione, nei limiti praticabili.

F. Cumulo

1. Il consiglio di amministrazione può decidere di investire e gestire tutto o parte del pool di attività costituito per due o più classi di azioni (d'ora in poi "Fondi di Partecipazione") su una base di cumulo in cui sia appropriato fare così con riguardo ai loro rispettivi settori di investimento. Ognuno di tali pool di attività ("pool di attività") sarà inizialmente formato trasferendo ad esso contanti o (soggetto alle limitazioni sotto menzionate) altre attività da ognuno dei Fondi di Partecipazione. Dopo di che il consiglio di amministrazione può, di volta in volta, operare ulteriori trasferimenti al pool di attività. Essi possono anche trasferire attività dal pool di attività ai fondi di partecipazione, stando alla somma della partecipazione del Fondo di Partecipazione in questione. Le attività, diversamente dai contanti, possono essere date ad un pool di attività solamente ove esse siano appropriate al settore di investimento del pool di attività in questione. Le previsioni della sezione C. e D. di questo Articolo si applicheranno, dove attinenti, a ciascun pool di attività come le stesse si applicano ad un Fondo di Partecipazione.
2. Tutte le decisioni di trasferire le attività a o da un pool di attività (d'ora innanzi "decisioni di trasferimento") saranno notificate senza ingiustificato ritardo per mezzo telex, telefax o scrivendo alla Banca Depositaria della Società, specificando la data e il momento nel quale la decisione di trasferimento è stata presa.
3. Una partecipazione del fondo di partecipazione in un pool di attività sarà misurato con riferimento a quote ipotetiche ("quota") di uguale valore nel pool di attività. Al momento della costituzione di un pool di attività, il consiglio di amministrazione determinerà a propria discrezione il valore iniziale di una quota che sarà espresso nella valuta che gli amministratori considerano appropriata, e assegnerà a ciascun fondo di partecipazione quote aventi un valore aggregato pari alla somma di contanti (o valore di altre attività) con la quale si è contribuito. Frazioni di quote, calcolate fino al terzo numero decimale, possono essere assegnate come richiesto. Dopo di che il valore di una quota sarà calcolato dividendo il valore di inventario del pool di attività (calcolato come indicato di seguito) per il numero di quote esistenti.
4. Quando contanti o attività addizionali sono aggiunti a, o prelevati da, un pool di attività, l'allocazione di quote del fondo di partecipazione coinvolto sarà incrementata o ridotta (a seconda del caso) di un numero di quote determinato, dividendo la somma di contanti o il valore delle attività per il valore attuale di una quota. Ove un contributo sia dato in contanti, esso può essere trattato al fine di questo calcolo come diminuito di una somma che il consiglio di amministrazione consideri appropriata per rispecchiare le spese fiscali e il costo dell'operazione e dell'acquisto nei quali si può essere incorsi nell'investire i contanti in questione; nel caso di ritiro di contanti una aggiunta corrispettiva può essere fatta per rispecchiare i costi nei quali si può essere incorsi nella realizzazione dei titoli o altre attività del pool di attività.
5. Il valore delle attività alle quali si è contribuito, dalle quali si è prelevato, o che formino parte di un pool di attività in ogni momento e il valore di inventario del pool di attività, sarà

determinato in conformità con le previsioni (mutatis mutandis) dell'articolo 22, purché il valore delle attività, alle quali ci siamo sopra riferiti, sarà determinato nel giorno di tale contribuzione o prelievo.

6. I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni ricevuti in relazione alle attività in un pool di attività, saranno immediatamente accreditati ai fondi di partecipazione, in proporzione alla loro rispettiva partecipazione nel pool di attività al momento della ricezione. Al momento dello scioglimento della Società, le attività di un pool di attività (oggetto delle rivendicazioni dei creditori) saranno assegnati ai fondi di partecipazione in proporzione alla loro rispettiva partecipazione nel pool di attività.

Articolo 24:

Ogni qual volta la Società offrirà azioni per la sottoscrizione, il prezzo per azione al quale tali azioni saranno offerte e vendute, sarà il valore di inventario, come precedentemente definito per la rispettiva classe di azioni, insieme con la somma che secondo il consiglio di amministrazione rappresenti una adeguata provvigione per tasse e spese (incluso marche da bollo e altri oneri, tasse, spese governative, commissioni di mediazione, spese bancarie, diritti di cessione, di registrazione e certificazione e altri oneri e spese simili) nelle quali incorrerebbe se tutte le attività possedute dalla Società e prese in considerazione al fine della relativa valutazione, stessero per essere acquistate ai valori attribuiti loro in tale valutazione e prendendo in considerazione ogni altro fattore che sia nell'opinione del consiglio di amministrazione da prendere in considerazione, più la commissione che i documenti di vendita possono fornire, il quale prezzo sia arrotondato a 2 decimali così come definito dal Consiglio di amministrazione. Qualsiasi remunerazione ad agenti operanti nel collocamento delle azioni sarà pagata al di fuori di tale commissione. Il prezzo così determinato dovrà essere pagato entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul prospetto e comunque non oltre 7 (sette) giorni lavorativi lussemburghesi dalla data in cui la richiesta è stata accettata.

Inoltre un'imposta di diluizione può essere applicata agli azionisti così come previsto nel Prospetto. Tale imposta di diluizione non potrà essere superiore ad una determinata percentuale del valore netto patrimoniale determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e resa pubblica nel Prospetto. Questa imposta di diluizione sarà calcolata prendendo in considerazione i costi stimati, le spese ed i potenziali impatti sul prezzo dei titoli che tale operazione di acquisto può avere.

Il prezzo d'acquisto (escluse le commissioni di vendita se dovute) può, previa approvazione del consiglio di amministrazione e in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari, e previa relazione speciale rilasciata dalla società di revisione della società, può essere pagato attraverso la contribuzione alla società di titoli finanziari accettati dal consiglio di amministrazione e conformi alla politica di investimento e alle restrizioni agli investimenti della società.

I costi relativi all'acquisto effettuato in tale maniera, ed in particolare i costi relativi alla relazione speciale della società di revisione, saranno a carico dell'investitore o di un terzo soggetto salvo che il consiglio di amministrazione non consideri tale versamento in natura nell'interesse della società o fatto per proteggere gli interessi della società, nel qual caso i costi potranno essere sostenuti interamente o parzialmente dalla società.

Articolo 25:

L'anno contabile (finanziario) della Società inizierà il primo giorno di luglio e terminerà il trenta di giugno dell'anno successivo.

I rendiconti finanziari della Società saranno espressi in U.S. dollari. Quando ci saranno differenti classi, come previsto dall'articolo 5 di questo atto, e nel caso in cui i rendiconti di tali classi siano espressi in valute differenti, tali rendiconti saranno convertiti in dollari U.S. e sommati al fine di determinare i rendiconti della Società.

Articolo 26:

Articolo 27:

La Società può nominare una società di gestione ai sensi della legge del 2010.

La Società può inoltre, per una maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, delegare a terzi il potere di espletare, in propria vece, una o più funzioni.

La Società concluderà un contratto di deposito con una banca che soddisferà i requisiti previsti dalla legge del 2010 (la banca depositaria). Tutti i titoli e il contante della Società stanno per essere tenuti con o a disposizione della Banca Depositaria che assumerà nei confronti della Società e dei suoi azionisti le responsabilità previste dalla legge.

Nel caso in cui la Banca depositaria che desidera ritirarsi il Consiglio di Amministrazione farà di tutto per trovare una società che operi come depositaria e facendo così gli amministratori nomineranno tale società quale nuova depositaria al posto di quella dimissionaria. Gli amministratori possono terminare la nomina della Depositaria, ma non la rimuoveranno se non quando sarà stato nominato un depositario successore che, secondo queste previsioni, agisca al posto della precedente.

Articolo 28:

Nel caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà operata da uno o diversi liquidatori (che possono essere persone fisiche o persone giuridiche) nominate dall'assemblea degli azionisti che realizzi lo scioglimento e che determinerà i loro poteri e i loro compensi. I ricavi netti della liquidazione che corrispondano a ciascuna classe di azioni saranno distribuiti dai liquidatori agli azionisti di ciascuna classe in proporzione al numero di azioni che detengono di tale classe.

Il consiglio di amministrazione della Società può decidere di liquidare una classe di azioni se l'attivo netto di tale classe cada la soglia minima determinata dal Consiglio di Amministrazione ed indicata nel prospetto o qualora il cambiamento della situazione politica ed economica in relazione alla detta classe/comparto giustifichi tale liquidazione. La decisione della liquidazione sarà pubblicata dalla Società prima della data effettiva della liquidazione e in tale pubblicazione saranno indicate le ragioni della liquidazione e le procedure di liquidazione. A meno che il consiglio di amministrazione non decida diversamente nell'interesse degli azionisti o per garantire un uguale trattamento tra gli stessi, gli azionisti della classe in questione possono continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni. Le attività che non possono essere distribuite ai beneficiari delle stesse in chiusura della liquidazione della classe interessata, saranno depositate presso la Cassa di Compensazione a nome dei beneficiari. Se non riscattate, le stesse saranno liquidate secondo le disposizioni normative lussemburghesi.

In tutte queste circostanze o qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga utile sottoporre la decisione all'assemblea degli azionisti, la decisione di liquidare

Nelle stesse circostanze di quelle previste nel precedente paragrafo, il consiglio di amministrazione può decidere di chiudere una classe di azioni con contribuzione ad un'altra classe. In più tale incorporazione può essere decisa dal consiglio di amministrazione quando sia richiesto nell'interesse degli azionisti della relativa classe. Tale decisione sarà pubblicata nello modo descritto nel paragrafo precedente e, inoltre, la pubblicazione conterrà le informazioni relative alla nuova classe. Tale pubblicazione sarà fatta entro un mese prima del giorno in cui l'incorporazione diventi effettiva allo scopo di permettere agli azionisti di richiedere il rimborso delle loro azioni, senza spese, prima che l'operazione che implica la contribuzione nell'altra classe diventi operativa.

Il consiglio di amministrazione può anche, nelle stesse circostanze previste sopra, decidere di chiudere una classe di azioni con contribuzione in un'altra impresa di investimento collettivo disciplinata dalle leggi del Lussemburgo. Inoltre tale incorporazione può essere decisa dal consiglio di amministrazione quando sia richiesto nell'interesse degli azionisti della classe in oggetto. Tale decisione sarà pubblicata nello stesso modo descritto sopra e, in più, la pubblicazione conterrà le informazioni relative alle altre imprese di investimento collettivo. Tale pubblicazione sarà fatta entro un mese prima del giorno in cui l'incorporazione diventi effettiva allo scopo di permettere agli azionisti di richiedere il rimborso delle loro azioni, senza spese, prima

che l'operazione che implica la contribuzione in un'altra impresa di investimento collettivo, diventi operativa. Nel caso di contribuzione in un'altra impresa di investimento collettivo del genere fondo comune, l'incorporazione sarà vincolante solamente per gli azionisti della classe relativa, che hanno aderito espressamente all'incorporazione.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione decida che è richiesto nell'interesse degli azionisti della classe relativa o che c'è stato un cambiamento nella situazione politica ed economica relativa alla classe che lo giustificherebbe, la riorganizzazione di una classe di azioni, con una divisione in due o più classi, può essere decisa dal consiglio di amministrazione. Tale pubblicazione sarà pubblicata nello modo descritto sopra e, in più, la pubblicazione conterrà informazioni relative alle due o più nuove classi. Tale pubblicazione sarà fatta entro un mese prima del giorno in cui la riorganizzazione diventi effettiva allo scopo di permettere agli azionisti di richiedere il rimborso delle loro azioni, senza spese, prima che l'operazione che implica la divisione in due o più classi diventi operativa.

Ove il consiglio di amministrazione non abbia la autorità di fare così o ove il consiglio di amministrazione stabilisca che la decisione dovrebbe essere presa con approvazione degli azionisti, la decisione di liquidare, di incorporarsi o di riorganizzare una classe di azioni può esser presa all'assemblea degli azionisti della classe che deve essere liquidata, incorporata o riorganizzata invece di essere presa dagli amministratori. In tale assemblea nessun quorum sarà richiesto e la decisione di liquidare, incorporare o riorganizzare deve essere approvata dagli azionisti che detengano almeno la maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate. Il periodo di avviso richiesto per convocare la suddetta assemblea sarà conforme alle leggi del Gran Ducato del Lussemburgo. Comunque, se e nei limiti in cui la Società sia autorizzata ai titoli di Hong Kong e Futures Commission, il periodo di avviso richiesto per convocare l'assemblea sarà di 21 giorni. La decisione dell'assemblea sarà notificata e/o pubblicata dalla Società non più tardi di un mese prima della data effettiva della liquidazione, incorporazione o riorganizzazione della classe di azioni in modo da permettere agli azionisti di richiedere il rimborso o trasferimento delle loro azioni, senza spese, prima che la liquidazione, l'incorporazione o la riorganizzazione diventino operative.

Articolo 29:

Questo Atto Costitutivo può essere emendato di volta in volta con assemblea degli azionisti, soggetta ad un quorum e ai requisiti di voto previsti dalle leggi del Gran Ducato del Lussemburgo. Ogni emendamento, che danneggi i diritti degli azionisti di una classe vis-à-vis quelle di ogni altra classe, sarà soggetto, inoltre, ai suddetti requisiti di quorum e maggioranza rispetto a ciascuna di tali classi.

Articolo 30:

Tutte le questioni che non sono disciplinate dal presente Atto Costitutivo, saranno decise in conformità con la legge del 2010 e con la Legge del 10 agosto 1995 sulle società commerciali e così anche gli eventuali emendamenti.